

COMUNE DI SUELLO
PROVINCIA DI LECCO

Codice ente 10677

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 18

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 16/04/2012
'IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2012.'**

L'anno duemiladodici addì due del mese di agosto alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

VALSECCHI CARLO	SINDACO	Presente
VALSECCHI GIACOMO A.	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
GALLI EGIDIO ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
GALBUSERA MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
MAURI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
CASTAGNA MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MAURI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
MAURI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MAURI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA FABIO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Sig. Bianconi Dr. Gianpiero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Valsecchi Carlo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Valsecchi Giacomo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bianconi Dr. Gianpiero

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.08.2012_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 22.08.2012_____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000.

copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Su ello li 07.08.2012_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bianconi Dr. Gianpiero

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| | è dichiarata immediatamente esecutiva.

| xx | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 16/04/2012
'IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2012.'**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI
SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL' OGGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bergamasco Cinzia

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 16/04/2012 “IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U) PER L’ANNO 2012.

Proposta di deliberazione del Sindaco

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

1. che con propria deliberazione n. 4 in data 16/04/2012, esecutiva, sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
2. che con la predetta deliberazione l’aliquota della prima casa è stata stabilita al 4,5 per mille, con la proposta di fare una verifica dopo il versamento della prima rata per vedere la possibilità di farla scendere al 4 per mille;
3. che dalla verifica dei versamenti della prima rata di giugno è emerso che il Bilancio 2012 rimane in equilibrio anche con l’aliquota IMU prima casa al 4 per mille;

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 11 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni””

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 13, comma 12 bis del Decreto n. 201/2011 nel quale si legge:

“” Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 16/04/2012;

Visto che nel predetto Regolamento si legge:

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
con concessione singola in zona B – C1 – C2	€ 61,00
con concessione singola in zona C5	€ 55,00
Aree in P.L.	€ 55,00
Aree in zona D	€ 72,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.”

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 – 1 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato alla presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di revocare la propria deliberazione n. 4 in data 16/04/2012;
3. Di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	7,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,0

4. di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

5. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
6. Funzionario Responsabile dell'I.M.U. è la Sig.ra Bergamasco Cinzia – Istruttore Direttivo, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 21/02/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminati i contenuti della proposta di deliberazione che precede;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.